

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 15

**“Regolamento per la disciplina dell’assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile”**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1930 DEL 21/12/2023 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 16 della L.R. 12.04.2000 n. 9 e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili al personale del comparto e all’area della dirigenza Funzioni Locali, i presupposti oggettivi e soggettivi, le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio ovvero all’esercizio del mandato, a condizione che non sussista conflitto di interessi con l’Ente.
2. La tutela legale per i dipendenti e gli amministratori è riconosciuta mediante l’assunzione da parte dell’Ente degli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento di cui al comma 1, ovvero per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. Il patrocinio legale è garantito altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché agli amministratori dell’Ente che vengano coinvolti in procedimenti per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del proprio servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio ovvero connessi all’esercizio del mandato. A titolo meramente esemplificativo, non si applica, ai soggetti

esterni non legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Regione Puglia, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, anche di rilevanza statutaria.

2. L'assunzione o il rimborso degli oneri di difesa può essere disposto anche in favore dei dipendenti cessati dal servizio purché il procedimento giudiziario riguardi attività svolte durante il periodo di servizio presso l'Ente, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso.

3. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli che seguono, per ogni grado e fase del procedimento giudiziario, sempreché non sussista conflitto di interessi, nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tali fattispecie il patrocinio legale è concesso anche nei casi in cui inizialmente non sia stato possibile applicare al dipendente o all'amministratore l'articolo 6, comma 1 per presunto conflitto di interessi con l'Amministrazione, anche solo potenziale.

### **Art. 3**

#### **Presupposti**

1. Il patrocinio legale spetta al ricorrere dei seguenti presupposti, che devono sussistere congiuntamente:

- a) un rapporto organico di servizio a tempo indeterminato o determinato per i dipendenti e, per gli amministratori, un rapporto di mandato;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio ovvero con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza o altro provvedimento giudiziario definitivo che escluda la responsabilità del dipendente o dell'amministratore in ordine ai fatti contestati;
- d) in ipotesi di sentenza penale, l'accertamento dell'assenza di responsabilità deve sussistere anche quando sia stato applicato l'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale;
- e) assenza del conflitto di interessi con l'Ente;
- f) per i dipendenti, il fatto e/o atto oggetto del procedimento giudiziario non deve rilevare sotto il profilo disciplinare e, nel caso di apertura del procedimento disciplinare, lo stesso deve essersi concluso con l'archiviazione e con l'accertamento della mancanza di responsabilità disciplinare.

### **Art. 4**

#### **Conflitto di interessi**

1. Sussiste conflitto di interessi quando dal procedimento emergono condotte contrarie o inconciliabili con il perseguimento dei fini pubblici istituzionali perseguiti dall'Ente.

2. Il conflitto di interesse deve ritenersi sussistente, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) in caso di attivazione di un procedimento giudiziario da parte del dipendente o dell'amministratore contro l'Amministrazione o di quest'ultima nei confronti del dipendente o dell'amministratore; la costituzione dell'Ente quale parte civile nei giudizi penali non integra *ex se* l'ipotesi del conflitto di interesse, che va valutato caso per caso;
- b) quando il fatto e/o l'atto contestato sia rilevante disciplinarmente, a prescindere dal rapporto tra procedimento giudiziale e procedimento disciplinare e quest'ultimo si concluda con l'irrogazione della relativa sanzione, attestato dalla competente Sezione Personale;
- c) quando il fatto e/o l'atto oggetto del procedimento giurisdizionale integri una condotta, anche omissiva, contraria ai doveri d'ufficio, a prescindere dall'esito favorevole del procedimento stesso.

3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, risulti destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto

di interesse e sia accertata l'esclusione di qualsiasi addebito in capo al dipendente.

4. Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per conflitto di interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti l'insussistenza del conflitto di interessi e la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, è ammesso al rimborso delle spese con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 7, 8 e 9.

#### **Art. 5 Esclusioni**

1. L'omessa preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, dell'esistenza del procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile in cui è coinvolto il dipendente o l'amministratore e del nominativo del legale di fiducia prescelto, preclude, in ogni caso, l'assunzione o il rimborso degli oneri di difesa.

2. E' escluso il patrocinio legale per i dipendenti e gli amministratori che siano beneficiari della polizza assicurativa di cui all'articolo 58, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali, o di future analoghe norme contrattuali o che comunque siano beneficiari di una polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti istituzionali.

### **TITOLO II NORME PROCEDIMENTALI**

#### **Art.6 Procedimento di assunzione degli oneri di patrocinio legale**

1. Il dipendente o l'amministratore, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria, deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata all'Avvocatura regionale, alla Sezione Personale e alla Sezione di appartenenza l'apertura del procedimento e il nominativo del legale di fiducia. L'intero procedimento si svolge nel rispetto delle norme vigenti poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il dipendente o l'amministratore può chiedere che l'Ente assuma a proprio carico gli oneri di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici per tutti i gradi di giudizio, manifestando la volontà di farsi assistere dal legale indicato dall'Amministrazione, con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico; il legale è individuato mediante estrazione a sorte dall'Elenco degli avvocati esterni tenuto dall'Avvocatura regionale, in relazione alla materia e al foro di competenza. Qualora il dipendente o l'amministratore intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Ente, i relativi oneri restano interamente a suo esclusivo carico.

3. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, il dipendente o l'amministratore che intenda essere ammesso al patrocinio legale con un proprio difensore e con oneri a suo carico, salvo rimborso, sempre che non sussista conflitto di interesse con l'Amministrazione, deve contestualmente farne richiesta scritta all'Avvocatura regionale, alla Sezione Personale e alla Sezione di appartenenza. La richiesta deve essere corredata da:

- copia dell'atto giudiziario ed ogni altra documentazione relativa al procedimento medesimo;
- indicazione del nominativo del difensore prescelto e preventivo di parcella;
- dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- dichiarazione dell'istante, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 DPR n. 445/2000, di non aver

stipulato o di non essere beneficiario di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione.

4. L'Avvocatura comunica la presa in carico della richiesta nei successivi sette giorni.

5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, nonché di provvedimento dal quale emergano profili di responsabilità del dipendente o dell'amministratore, di conflitto di interessi ovvero di responsabilità disciplinare, l'Ente ripeterà dal dipendente o dall'amministratore ammesso al patrocinio tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

6. Nel caso in cui intervenga successivamente una sentenza di condanna dal dipendente o dall'amministratore a seguito della riapertura del procedimento penale nei suoi confronti per i medesimi fatti contestati, l'Amministrazione regionale – avutane notizia – ripete quanto abbia in precedenza corrisposto a titolo di patrocinio legale.

### **Art. 7**

#### **Procedimento di rimborso degli oneri di patrocinio legale**

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento, il dipendente o l'amministratore che intenda essere ammesso al rimborso degli oneri di patrocinio legale deve presentare istanza all'Avvocatura Regionale e alla Sezione Personale a mezzo posta elettronica certificata, corredata da:

a) copia del provvedimento giudiziario definitivo;

b) la fattura quietanzata dal difensore di fiducia e dall'eventuale consulente di parte nominato nel procedimento o, in alternativa, motivata istanza di anticipazione e differimento della presentazione della fattura quietanzata;

c) la parcella con indicazione distinta del compenso per le diverse fasi del giudizio, dalla quale si evinca l'attività difensiva svolta e i parametri di quantificazione applicati.

2. L'istanza di rimborso deve contenere altresì dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere beneficiario della polizza assicurativa di cui all'art. 58 comma 6 del CCNL 16.11.2022 o di successiva analoga norma contrattuale o comunque di una polizza assicurativa stipulata per la copertura dei medesimi rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

3. La Sezione Personale comunica all'Avvocatura regionale l'esistenza o l'assenza nei confronti del richiedente di procedimento e di provvedimento disciplinare per fatti e atti connessi alla istanza di patrocinio legale.

4. All'esito dell'istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del patrocinio legale, ed in assenza di procedimento disciplinare in corso o di sanzione, l'Avvocato Coordinatore esprime il nulla osta all'accoglimento dell'istanza, nei limiti previsti dalla vigente normativa nonché dagli atti regolamentari dell'Ente.

5. A seguito del nulla osta espresso dall'Avvocato Coordinatore, la Sezione Amministrativa dell'Avvocatura verifica e determina l'importo effettivamente riconoscibile a titolo di rimborso, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 8.

### **Art. 8**

#### **Limiti di rimborsabilità**

1. A norma dell'articolo 16, comma 2, L.R. 12.04.2000 n. 9, anche nelle ipotesi di patrocinio prestato da più difensori non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori al compenso spettante per un unico difensore.

2. L'importo liquidabile in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali è determinato dalla Sezione Amministrativa, applicando i medesimi criteri *ratione temporis* utilizzati per la quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati officati dalla Regione Puglia.

3. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale, con

assunzione diretta dei relativi oneri a carico della Regione, costituiscono credito di quest'ultima che a tal fine provvede, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive; le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi sono invece detratte dal *quantum* rimborsabile.

4. Nel caso di cui al comma 3, per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale con maggiorazione degli interessi mediante prelievo diretto sullo stipendio.

#### **Art. 9**

#### **Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa da parte della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente e sulla intranet regionale.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 29 dicembre 2023**

**EMILIANO**